

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Numero della delibera	36
Data della delibera	08-10-2024
Oggetto	Contratto di comodato
Contenuto	CONTRATTO DI COMODATO TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E SDS VALDINIEVOLE PER IMMOBILE SITO A PESCIA DENOMINATO "OSSO" DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DI CUI AI PROGETTI PNRR M5 COMPONENTE 2 – SOTTOCOMPONENTE 1 – INVESTIMENTI 1.2. (CUP I94H22000420007, I94H22000430007, I94H22000820007)

Presidente	DE CARO SIMONA
Direttore	LOMI STEFANO
Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
Resp. Ufficio/Struttura	NATALI GIOVANNI
Resp. del procedimento	NATALI GIOVANNI
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	7	Allegato A - Schema di contratto di comodato

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** e questo giorno **OTTO** del mese di **OTTOBRE** alle ore **UNDICI**, si è riunita in videoconferenza la Giunta Esecutiva della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
DE CARO SIMONA	PRESIDENTE SDS	XX	
BERTI FABIO	SINDACO COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	XX	
FRANCHI RICCARDO	SINDACO DEL COMUNE DI PESCIA	XX	
TRASSI ANNA	SINDACO DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO	XX	
BOLDRINI ROSSELLA	DIRETTORE SERVIZI SOCIALI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	XX	

Presiede la seduta la Sindaca del Comune di Monsummano Terme, **Simona De Caro**, nella sua qualità di **Presidente**, che si trova nella sede della SdS Valdinievole, mentre i presenti sono collegati in video conferenza dai rispettivi Comuni;

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Stefano Lomi**, presente nella sede della SdS Valdinievole, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti (ottenuto sommando i componenti presenti fisicamente e i componenti collegati in videoconferenza), la Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 9 del 02.08.2024 con la quale la Sindaca del Comune di Monsummano Terme, Simona De Caro, viene eletta Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02.08.2024 con la quale è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01.07.2022, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 11 ottobre 2023 di nomina dell'Ing. Valerio Mari quale Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro;

Richiamata la delibera n. 1221 del 16.10.2023 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto DPGR n.169/2023;

Preso atto della nota prot.n. 65465 del 16 ottobre 2023 con la quale l'Ing. Valerio Mari, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con delibera Aziendale n. 3 del 12.01.2022, a rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando,

che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera n. 1 del 27 febbraio 2024, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo Annuale 2024;

Visto:

- il Decreto Direttoriale n. 450 del 09 dicembre 2021 - PNRR - Adozione del Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- il Decreto Direttoriale n. 1 del 28 gennaio 2022 - Riformulazione del Paragrafo 5.3 del Piano Operativo;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 5 del 15.02.2022 di adozione dell'avviso pubblico per la presentazione di Proposte d'intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR):

Missione 5 "Inclusione Sociale";

Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore";

Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale";

Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;

Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;

Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 29.03.2022 con cui si è preso atto delle proposte di intervento da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 2, per ogni investimento e linea di attività previsti dall'avviso stesso;

Dato atto che:

- con Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento;
- che nell'ambito delle attività PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)" è stato finanziato alla SdS Valdinievole un progetto di € 2.145.000,00 complessivi (€ 715.000,00 ciascuna);
- in data 1 dicembre 2022 la Società della Salute ha provveduto a stipulare in qualità di soggetto attuatore con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la convenzione per la realizzazione delle progettualità presentate e ammesse a finanziamento - CUP I94H22000420007, CUP I94H22000430007 e CUP I14H22000820007;

Precisato che:

- come previsto dall'avviso n.1/2022 sopracitato, la Società della Salute ha ricercato, in prima istanza, tra gli Enti consorziati, gli immobili da impiegare per i progetti PNRR approvati, sui quali investire i finanziamenti ottenuti per poi utilizzarli dalla stessa sottoforma di comodato d'uso, secondo accordi da definire, per le funzioni appunto previste nei progetti stessi e nei tempi previsti dal crono programma;
- a seguito di una ricerca sul territorio della Valdinievole, durante il dibattito assembleare dei soci, è stato individuato l'immobile ubicato in Via Cesare Battisti n. 15 – 17 a Pescia, di proprietà dell'Azienda USL Toscana Centro quale immobile idoneo per gli investimenti oggetto del presente documento;
- l'Ufficio Tecnico della AUTC, proprietaria dell'immobile, struttura naturalmente deputato secondo il codice dei contratti, all'espletamento delle procedure di progettazione e affidamento delle opere in questione, manifestava l'impossibilità di procedere in tal senso, in quanto carente di personale da destinare all'avvio del procedimento in quanto completamente impegnato nei progetti AUTC PNRR Missione 6;
- con nota (Prot. n. 293 del 18/01/2024) indirizzata al Direttore Generale Azienda USL il Direttore della Sds Valdinievole richiedeva nulla-osta sul procedimento amministrativo relativo all'immobile "OSSO" al fine di accordarsi sulla fattibilità di un percorso tecnico-amministrativo finalizzato alla realizzazione del progetto PNRR "Osso" indicando l'articolazione di tale percorso nelle seguenti fasi:
 - affidamento di un incarico da parte della SdS per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnico/economica come atto propedeutico alla progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi per renderli funzionali e congrui allo svolgimento delle sedute dell'equipe multidisciplinare, come da progetto PNRR presentato;
 - acquisizione da parte dell'SdS Valdinievole del progetto di fattibilità tecnico economica e attivazione delle necessarie procedure amministrative volte all'espletamento delle fasi di progettazione esecutiva, esecuzione lavori ed utilizzo dell'immobile per tramite della sottoscrizione del comodato d'uso gratuito tra l'AUTC proprietaria e la SdS;
- con nota Prot. n. 19191 del 19/3/2023 il Direttore Generale dell'Azienda USL comunicava il proprio nulla osta alla procedura specificando che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento della progettazione esecutiva e successivi lavori era necessario sottoscrivere un accordo tra le parti che stabilisca le regole di svolgimento delle attività;
- con successiva Determinazione del Direttore n. 24 del 29/03/2024 SdS procedeva a dare incarico esterno ad un professionista qualificato per la redazione del progetto di fattibilità economica in questione sulla base del Documento di Indirizzo alla Progettazione redatto dal Dott. Stefano Lomi quale RUP nominato per la fase di affidamento del PFTE;
- l'Azienda, con successiva mail del 13/09/2024 conservata agli atti d'ufficio, conferma il parere favorevole all'approvazione della bozza di accordo e la successiva sottoscrizione dell'Azienda da parte del Direttore a.i. S.O.C. Patrimonio Ing. Luca Tani;

Visto l'art. 71- septies – "Giunta esecutiva" della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile "Organi Consortili e Statuto";

Visto l'art. 48 "Competenze alle Giunte" del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute della Giunta Esecutiva in video conferenza, stante la presenza delle condizioni riportate nella delibera dell'Assemblea n. 7 del 12.07.2022 avente per oggetto: "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali";

Dato atto che non è stato segnalato dal Responsabile del procedimento del presente atto, Dott. Stefano Lomi, conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Struttura proponente, indicata nel frontespizio, della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto sono integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di approvare la bozza di contratto di comodato d'uso (Allegato A) redatto ai sensi dell'art. 71 quaterdecies della L.R.T. 40/2005 e smi tra Sds Valdinievole e Azienda USL Toscana Centro per una durata di 20 anni, per l'attuazione delle misure contenute nel Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) con riferimento all'intervento della Missione 5 "Inclusione Sociale" – Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" – 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)", per un progetto complessivo di € 2.145.000,00 complessivi (€ 715.000,00 per ciascuna progettualità);
3. di dare atto che i CUP dei relativi Progetti sono: I94H22000420007, I94H22000430007 e I14H22000820007;
4. di autorizzare il Direttore della SdS Valdinievole alla sottoscrizione della stessa;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
6. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
8. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Simona De Caro

IL DIRETTORE
Stefano Lomi

documento firmato digitalmente



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA





AII. A

Rep. AUSL n. del

CONTRATTO DI COMODATO TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E SDS VALDINIEVOLE PER IMMOBILE SITO A PESCIA DENOMINATO "OSSO" DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DI CUI AI PROGETTI PNRR M5 COMPONENTE 2 – SOTTOCOMPONENTE 1 – INVESTIMENTI 1.2. (CUP I94H22000420007, I94H22000430007, I94H22000820007)

Addì _____ (____) del mese di _____ dell'anno duemilaventiquattro (2024), con la presente

SCRITTURA PRIVATA

Tra la comodante:

- **Azienda USL Toscana centro** con sede in Firenze Piazza S. Maria Nuova, 1, P. IVA C.F. 06593810481 – nella persona di Ing. Luca Tani, quale Direttore a. i. S.O.C. Patrimonio, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda USL, delegato alla stipula del presente atto come da delibera del Direttore Generale n. _____ ("**Azienda USL**" o la "**Comodante**");

ed il comodatario:

- **Società della Salute Valdinievole** con sede in Pescia, via Cesare Battisti n. 31, C.F. 91025730473 – nella persona del Dott. Stefano Lomi, quale Direttore della Società della Salute Valdinievole, delegato alla stipula del presente atto come da Delibera G.E. n.8/2024 ("**SdS**" o "**Comodatario**");

PREMESSO CHE

- l'Azienda USL Toscana Centro è proprietaria di un immobile denominato "Osso" ubicato a Pescia in Via Cesare Battisti, n.15-17 identificato al Catasto Fabbricati al foglio di mappa 81, particella 317, come meglio individuato nella planimetria acclusa al presente contratto quale **Allegato 1**;

- l'immobile è costituito da un fabbricato principale sviluppato completamente a piano terra composta da due locali, un corridoio, un ulteriore locale destinato a servizi igienici ed un locale destinato a deposito. L'immobile si trova in uno stato di generale ammaloramento dovuto alla mancanza di manutenzione ed è attualmente inutilizzato;

VISTO CHE

- La Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" delinea, in una logica di sussidiarietà orizzontale, un sistema di governance tra

soggetti istituzionali con competenze diverse (Comuni, Regioni e Stato) volto ad ottimizzare l'efficienza delle risorse e la frammentarietà degli interventi;

-La L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii. "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" individua nelle Società della Salute quale ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate con le seguenti funzioni:

a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;

b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;

c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;

d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale; e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati

-Il comma 2 dell'art. 71 bis della L.R. 40/2005, e s.m.i. stabilisce che "La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse";

-Con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009 sono stati approvati lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, per il conferimento a quest'ultima della gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i.,

-Con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole;

-Le finalità della SDS secondo quanto definito dall'art. 71 bis della LR 40/2005 e ss.mm.ii. sono le seguenti:

a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;

b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;

c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione; d) promuovere l'innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona-distretto;

e) sviluppare l'attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie.

RILEVATO CHE

-con il DL n. 59/2021, coordinato con la legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101, è stato approvato il Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

-Il Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021 ha approvato il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ;

-con Decreto Ministeriale n. 5 del 15 febbraio 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'Avviso Pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione" (M5), Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" (C2), Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale";

- con Decreto Direttoriale del MLPS n. 98 del 9 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento ;

-nell'ambito di tale Avviso SDS Valdinievole è risultata ammessa con tre progettualità a valere sulla linea di intervento 1.2 denominata "**Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)**" contrassegnate dai CUP I94H22000420007, I94H22000430007, I94H22000820007 per un totale di 2.145.000,00 (€ 715.000,00 ciascuna);

-i progetti di cui sopra prevedono spese di investimento per un totale di € 120.000,00 finalizzati ad interventi di riqualificazione/ristrutturazione di un immobile destinato allo svolgimento di sedute di equipe multidisciplinari valutative, colloqui e incontri con l'utenza fragile;

-Come riportato nel DMLPS 450 del 09/12/2021 relativo al piano operativo della missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'obiettivo di questa specifica linea di investimento 1.2. è quello di aiutare le persone con disabilità fornendo loro servizi integrati a livello territoriale in grado di migliorarne l'autonomia in tutti gli ambiti della vita quotidiana ed in special modo quella domiciliare e lavorativa;

-per quanto sopra, è stato individuato da SDS Valdinievole, congiuntamente con Azienda USL Toscana Centro, quale centro ottimale per la realizzazione del progetto finalizzato all'equipe multidisciplinare il locale situato a Pescia in Via Cesare Battisti, n.15-17 identificato al Catasto Fabbricati al foglio di mappa 81, particella 317, (di cui alla planimetria allegata): il locale è attualmente proprietà della Azienda USL Toscana Centro, è situato in prossimità della sede legale della sds ed è attualmente in disuso per evidente stato di ammaloramento;

VISTO CHE

- l'art. 71 quaterdecies comma 2 della LR 40/2005 ss.mm.ii. così recita: "*I beni immobili e gli altri beni degli enti locali (624) e delle aziende sanitarie che sono funzionali allo svolgimento delle attività delle società della salute sono concessi alle stesse in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del consorzio*";

- il punto 2.12 della DGR n. 243/2011 avente ad oggetto "Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009" definisce quanto segue con riferimento alla messa in disponibilità dei beni da parte di Comuni e Azienda USL alle Società della Salute per lo svolgimento delle funzioni assegnate: "*Il conferimento in comodato d'uso gratuito avviene previa messa a norma degli immobili o la stipula di un apposito accordo per la realizzazione di un piano di manutenzione straordinaria e messa a*

norma, definendo le risorse da attribuire alla SdS per sostenere gli oneri relativi all'attuazione del piano di manutenzione ordinaria e dei costi di gestione”;

- in data 18.1.2024 la SdS, mediante specifica richiesta indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro, ha richiesto nulla osta sul procedimento amministrativo relativo all'immobile denominato "OSSO" che prevede, in via preliminare, la realizzazione di un Piano di fattibilità Tecnico Economica (PFTE) in quanto documento propedeutico ai sensi del D.Lgs. 36/2023 alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi per renderli funzionali e congrui allo svolgimento delle sedute dell'equipe multidisciplinare come da progetto PNRR;

- In data 19/3/2024 la Direzione Generale dell'Azienda USL Toscana Centro ha comunicato alla richiedente parere positivo al procedimento amministrativo descritto precisando "di confermare la disponibilità all'utilizzo degli immobili in parola e per il percorso di ristrutturazione ed adattamento prospettato";

- Con Determinazione del Direttore della Sds Valdinievole n.4 del 29/3/2024 è stato affidato a professionista esterno la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnico economica sull'immobile in questione;

- per quanto sopra, al fine di permettere ad Sds di continuare e concludere il percorso di intervento strutturale per adeguamento dell'immobile alle finalità previste dai progetti PNRR, occorre stipulare un apposito contratto di comodato d'uso, ai sensi di quanto previsto all'art. 71 quaterdecies della L.R.T. 40/2005 ss.mm.ii. sopra richiamato, per una durata di 20 anni, durata ritenuta opportuna in vista della gestione dei locali per le attività dell'equipe multidisciplinare anche oltre le scadenze previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato, che è regolato dalle norme di legge e dalle pattuizioni definite dagli articoli seguenti.

ART.2 – OGGETTO

2.1 La Comodante, in esecuzione della delibera D.G. n. _____, concede in comodato la porzione di immobile come sopra individuata al Comodatario, che la accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al fine della realizzazione degli interventi di ristrutturazione ed adeguamento e, quindi, della successiva gestione degli spazi per lo svolgimento di sedute dell'equipe multidisciplinare secondo le previsioni del progetto ammesso e finanziato con fondi PNRR di cui ai CUP I94H22000420007, I94H22000430007, I94H22000820007.

2.2. Il Comodatario si impegna a condividere per scritto con il Comodante tutte le fasi di progettazione ed esecuzione lavori sull'immobile al fine di ottenere le necessarie e preliminari autorizzazioni per gli interventi.

2.3 Per tutta la durata del presente Contratto, il Comodatario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, sostituzione o trasformazione all'immobile (ulteriore rispetto agli interventi di cui al punto precedente e connessi al progetto finanziato con fondi PNRR), senza la preventiva autorizzazione scritta della Comodante.

ART. 3 – DURATA

3.1 Il presente Contratto è stipulato per la durata di anni 20 dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per eguale periodo mediante richiesta espressa.

3.2 E' riconosciuta a favore delle parti la facoltà di recesso dal contratto prima della scadenza del termine, da esercitarsi con preavviso di almeno sei (6) mesi a mezzo di comunicazione scritta mediante PEC.

3.3 La Comodante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1809 c.c., può chiedere interruzione immediata del comodato in qualsiasi momento, anche prima della scadenza pattuita, qualora sopravvenga un urgente e imprevedibile bisogno e indipendentemente dal fatto che il Comodatario abbia cessato di servirsi dello spazio concesso.

3.4 Le parti concordano che nel caso di richiesta di interruzione immediata del sub-comodato di cui al punto precedente, la riconsegna al comodante dei locali oggetto del presente contratto avverrà entro 6 mesi dalla data della richiesta stessa.

3.4 L'inosservanza delle condizioni del presente contratto produrrà comunque la risoluzione di diritto dello stesso.

ART. 4 – DESTINAZIONE D'USO

4.1 Una volta effettuati i lavori di ristrutturazione/adeguamento, che restano a totale carico e sotto la responsabilità del Comodatario, l'immobile sarà destinato dal Comodatario allo svolgimento delle attività dell'equipe multidisciplinare secondo il progetto ammesso e finanziato con i fondi PNRR sulla linea di investimento 1.2 **"Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)**.

Il Comodatario si obbliga ad utilizzare l'immobile nello scrupoloso rispetto delle normative applicabili, incluse quelle in materia di sicurezza, ambientale, salute, igiene, ecc. e ne assume ogni responsabilità obbligandosi a tenere pienamente indenne e manlevata la Comodante al riguardo.

4.2 A partire dalla data di consegna dell'immobile, il Comodatario ne diverrà custode ad ogni effetto di legge e sarà tenuto a custodire l'immobile secondo quanto meglio precisato al successivo articolo 5.

4.3 L'immobile è ad esclusivo uso non abitativo. E' vietata l'ulteriore concessione a terzi anche parziale dell'immobile in uso a qualsiasi titolo.

4.4 A parziale deroga del punto che precede il comodante presta sin d'ora il proprio consenso a che il comodatario possa avvalersi di terzi per lo svolgimento delle attività di cui alle premesse.

ART. 5 – CONSEGNA, CUSTODIA E RICONSEGNA – PENALE – GARANZIA

5.1 Alla data di consegna dell'immobile le Parti, in contraddittorio tra loro, redigeranno apposito verbale di consegna dello stesso.

5.2 Per tutta la durata del Contratto, il Comodatario è costituito custode dell'immobile ed esonera espressamente la Comodante da ogni responsabilità per danni, diretti ed indiretti, che possono derivare allo stesso Comodatario, ovvero a terzi, da fatti dolosi o colposi di terzi in genere e/o dello stesso Comodatario. Il Comodatario dovrà tenere indenne e manlevare la Comodante in relazione a tutti i danni – diretti o indiretti - causati all'immobile, al Comodante stesso o a terzi, da qualsivoglia soggetto, cosa o mezzo che abbia avuto accesso all'immobile, o che si trovi, anche solo temporaneamente, nell'immobile nel periodo di durata del presente Contratto sino allo scadere del presente contratto.

5.3 Al momento della cessazione del contratto, le Parti saranno tenute a redigere un verbale di constatazione dello stato dei luoghi.

5.4 Nel caso in cui il Comodatario, per l'attività di utilizzo dei locali, impieghi personale dipendente, è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, restando esclusa ogni responsabilità della Comodante per violazioni in materia.

ART. 6 – INTERVENTI STRUTTURALI, MANUTENZIONE E UTENZE

In ossequio alla Delibera G.R.T. n. 243 del 11/04/2011, di norma sono a carico dell'Azienda USL Toscana Centro, oltre le opere di manutenzione straordinaria, anche quelle di manutenzione ordinaria e le utenze. Fanno eccezione le opere di ristrutturazione/adattamento previste sull'immobile ed oggetto del progetto finanziato con fondi PNRR per un ammontare di € 120.000,00.

ART. 7 – SPESE A CARICO DELLA COMODATARIA

Sono a carico del Comodatario tutti gli oneri di custodia.

ART. 8 – ASSICURAZIONI

Il Comodatario dichiara e garantisce di essere assicurato mediante apposita Polizza. Il Comodatario si obbliga a mantenere in essere la validità della copertura assicurativa di cui sopra per l'intera durata del presente contratto, dando evidenza alla Comodante delle relative attestazioni, a semplice richiesta di quest'ultima. Resta ferma la responsabilità della Comodante in relazione a quanto disciplinato dall'art. 6.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

Le spese di bollo e di registrazione della presente scrittura privata sono a carico del Comodatario, che curerà altresì le formalità di registrazione. Si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del punto 4 art. 5 della tariffa I parte 1° del D.P.R. 131/1986, trattandosi di comodato di beni immobili.

ART. 10 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo posta elettronica certificata, sempreché sia indirizzata come segue:

- Azienda USL Toscana centro, Piazza Santa Maria Nuova 1, 50122 Firenze alla cortese attenzione della SOC Patrimonio, posta certificata: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it
- Società della Salute Valdinievole, Via Cesare Battisti 31 51017 Pescia, posta certificata: sdsvaldinievole@postacert.toscana.it

Resta inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie inerenti alle controversie di cui all'art. 12.

ART. 11 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti si richiamano all' art. 1803 e seguenti del c.c. ed ai regolamenti comunali.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione e risoluzione del presente contratto, le Parti dichiarano di eleggere quale Foro esclusivamente competente il Foro di FIRENZE.

ART. 13 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comodante ed il Comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione (Regolamento Europeo Privacy 2016/679 - GDPR).

L'eventuale comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore della S.O.C Patrimonio della Azienda USL Toscana centro.

ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Soggetto contraente si impegna al rispetto del Codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1358 del 16/09/2016 e del Regolamento sulla gestione del conflitto di interessi aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 380 del 05/04/2024. In particolare, si impegna all'assenza di cause d'incompatibilità, ai sensi L. 662/96 e/o del D.Lvo 165/2001 art. 53 e successivi, L.412/91.

Inoltre, si segnala che alla sezione del sito aziendale "amministrazione trasparente/altri contenuti" sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing).

ART. 15

Tutte le clausole del presente contratto sono da considerarsi essenziali, cosicché la violazione di anche una di esse darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto. Qualsiasi eventuale modifica al presente contratto sarà valida solo se specificatamente approvata per iscritto dalle Parti attraverso un atto aggiuntivo.

Allegati: All.1_Planimetria

Letto, accettato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente.

Firenze, _____

Azienda USL Toscana centro Ing. Luca Tani

Società della Salute Valdinievole Dott. Stefano Lomi

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare gli artt. 3, 5 e 12.

Azienda USL Toscana centro Ing. Luca Tani

Società della Salute Valdinievole Dott. Stefano Lomi